

CONTRIBUTO UNIFICATO

05 297 / 13



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Immissione Annulli

R.G.N. 16055/2006

Cron. 5297

Rep. 931

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente - Ud. 09/01/2013
- Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere - PU
- Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
- Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16055-2006 proposto da:

M [] A [] P [] L [] (c.f.

[], elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA COSSERIA 2, presso il dott. PLACIDI
ALFREDO, rappresentati e difesi dall'avvocato
SALVIA GIOVANNI, giusta procura a margine del

ricorso;

2013

- ricorrenti -

18

contro

FALLIMENTO [T] S.R.L.;

- intimato -

avverso il decreto n. 248/2006 del TRIBUNALE di
LAGONEGRO, depositato il 06/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 09/01/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

CASSAZIONE.net

SVOGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 7.11.2005^x il giudice delegato al fallimento della società [] a s.r.l. ha liquidato a favore dell'Avv. Antonio Manzolino e dell'Avv. Luigi Petrone le competenze professionali maturate per l'attività da essi svolta quali difensori della procedura in vista della definizione in via transattiva del giudizio innanzi alla Corte d'appello di Potenza, avente ad oggetto impugnazione, proposta dalla Regione Basilicata, del lodo arbitrale non definitivo emesso il 15.7.99 e di quello definitivo emesso il 6.1.2000 nella controversia introdotta nei suoi confronti dalla società in bonis, determinandone la misura nell'importo di € 63.027,41, sulla base del valore indeterminabile di particolare importanza della causa. ^{a imp. le} I menzionati professionisti hanno reclamato il provvedimento ai sensi dell'art. 26 legge fall. innanzi al Tribunale di Lagonegro invocando diverso scaglione, parametrato al valore della controversia superiore a L. 50 miliardi alla stregua delle pretese azionate in sede arbitrale dalla società, suscettibili di valutazione in sede rescissoria dalla Corte d'appello, aventi ad oggetto domanda di risoluzione del contratto controverso e di ristoro a titolo di responsabilità contrattuale del danno, quantificato nell'importo di oltre L. 50 miliardi, nonché della riconvenzionale della Regione Basilicata, che, a sua

volta, aveva formulato domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento danni, domande tutte respinte dal collegio arbitrale & domande tutte ribadite in sede impugnatoria. ^{a imp.} Con decreto depositato il 6 aprile 2006, il Tribunale di Lagonegro ha disposto il rigetto del reclamo osservando che, in difetto d'impugnazione del lodo da parte della società, l'oggetto della causa trattata dalla Corte d'appello andava individuato nella sola domanda riconvenzionale, oggetto dell'impugnazione della Regione Basilicata, del cui valore indeterminato occorreva pertanto tenersi conto ai fini in esame. Non costituiva invero impugnazione incidentale la mera riproposizione delle domande effettuata da parte del fallimento per l'ipotesi che si aprisse la fase rescissoria, che comunque non avrebbe potuto avere ad oggetto quelle pretese, in assenza di rituale e tempestiva impugnazione del lodo. In subordine la domanda risarcitoria di L. 50 miliardi non se sarebbe potuta porre a base del valore della lite in quanto precisata in memoria conclusiva in sede arbitrale "secondo la somma che riterrà di giustizia". ^{a imp.} Avverso il provvedimento l'Avv. Antonio Manzolino e l'Avv. Luigi Petrone hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di ^{a imp.} tre. Il curatore fallimentare non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo i ricorrenti denunciano mancata o erronea applicazione dell'art. 830 c.p.c. nel testo ante d.lgs n. 40/2006. L'errore ascritto ai giudici fallimentare risiederebbe nel non aver considerato che, laddove avesse disposto l'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla Regione Basilicata per nullità della nomina dell'arbitro effettuata dal Presidente del Tribunale e violazione del principio del contraddittorio pronunciando la nullità del lodo, la Corte d'appello avrebbe dovuto provvedere nella fase rescissoria, pur in assenza dell'impugnazione della società fallita, anche sulla domanda di quest'ultima del valore superiore all'importo di 50 miliardi. Il quesito di diritto chiede se la disposizione normativa in rubrica impone alla Corte d'appello, in caso d'accoglimento dell'impugnazione per nullità totale del lodo arbitrale e in difetto di contraria volontà delle parti, di aprire la fase rescissoria su tutte le domande, anche della parte che non ha proposto impugnazione.

Col secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 334 c.p.c. La censura investe l'affermata necessità dell'impugnazione incidentale al fine dell'esame in sede rescissoria della domanda della società fallita, che, ad avviso dei ricorrenti, è preclusa nel solo caso di espressa rinuncia. Il quesito di diritto chiede se l'art. 334 c.p.c. vada interpretato nel senso che con

l'appello incidentale possono riproporsi tutte le domande rigettate in primo grado pur se relativi a capi della sentenza non impugnati, e se la norma citata impone al convenuto in sede d'impugnazione del lodo arbitrale di proporre impugnazione incidentale, a pena de decadenza perché in sede rescissoria venga esaminata la sua domanda.

Col terzo motivo infine i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 10 e 14 c.p.c. e dell'art. 6 d.m. n. 585/1994. Il Tribunale fallimentare sarebbe incorso nel dedotto errore per non aver tenuto dell'importo della somma indicata nell'atto introduttivo del giudizio arbitrale, reputando la controversia di valore indeterminato sulla base delle conclusioni del giudizio arbitrale, con le quali la società Terme rimise alla somma che riterrà di giustizia. Il quesito di diritto chiede se, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato per attività giudiziale, il valore della causa va determinato in base alla domanda con riferimento al momento iniziale della lite senza che abbiano rilievo le successive delimitazioni della materia del contendere

Il terzo motivo, che-per motivi di preminenza logica-merita esame prioritario, espone censura priva di pregio e deve disporsene il rigetto provvedendo però, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., alla parziale correzione del decreto impugnato

perché in parte erroneamente motivato in diritto.^a Il Tribunale ha liquidato le competenze spettanti ai due professionisti nominati per la difesa della procedura nel giudizio d'impugnazione del lodo arbitrale in vista della sua definizione transattiva, sulla base del valore della causa introdotta innanzi alla Corte d'appello, da individuarsi nella sola domanda riconvenzionale sulla quale aveva insistito con l'atto d'impugnazione del lodo la Regione Basilicata, di valore indeterminato, senza tener conto della domanda della società fallita, in assenza della sua impugnazione incidentale. A suo giudizio, ^{non è} tale ^{la} non avrebbe potuto interpretarsi la mera riproposizione delle domande per l'ipotesi che si aprisse la fase rescissoria che, in difetto d'impugnazione, comunque non avrebbe potuto avere ad oggetto la domanda risarcitoria di L. 50 miliardi, peraltro precisata in memoria conclusiva in sede arbitrale "secondo la somma che riterrà di giustizia". Riferiscono i ricorrenti in questa sede che la società Terme [], nel suo atto introduttivo del giudizio arbitrale, formulò nei confronti della Regione Basilicata domanda di risoluzione dei contratti d'affitto controversi per inadempimento contrattuale della stessa e della conseguente condanna al risarcimento dei danni per la somma di lire 50 miliardi e 300 milioni o di quell'altra maggiore o minore che gli arbitri riterranno di giustizia. In questa

evenienza, sebbene lo scaglione per la liquidazione degli onorari di avvocato in ordine alla domanda risarcitoria dovesse effettivamente individuarsi sulla base del valore della causa, determinato a norma del codice di procedura civile, perciò, in tema di obbligazioni pecuniarie, tenendo conto della somma pretesa con la domanda di pagamento ai sensi dell'art. 10 c.p.c. indicata nell'importo del credito risarcitorio con specificazione che non può escludersi in presenza delle cennata clausola di stile, il cumulo con la domanda congiuntamente proposta ha tuttavia reso la controversia di valore indeterminabile e di particolare importanza (Cass. n. 4937/2003, n. 16318/2011). Indeterminabile è invero nella specie la domanda di accertamento delle inadempienze della Regione Basilicata e della conseguente pronuncia di risoluzione dei contratti dedotti in lite avente, in senso risultato incontrovertito, autonomia rispetto a quella di risarcimento, che a questa si è cumulata a mente degli art. 10 comma 2 e 14 c.p.c. richiamati dall'art. 6 comma 2 della tariffa forense allegata al D.M. n. 585 del 1995 applicato nel caso di specie, che rappresenta il criterio formale cui il giudice deve attenersi in relazione ai rapporti tra avvocato e cliente, essendone ammessa deroga, con riguardo a criterio sostanziale, ma nel solo caso, che i ricorrenti neppure hanno però assunto a base della censura in esame, in cui si

ravvisi fra essi una manifesta sproporzione (v. S.U. n. 19014/07), oggettivamente riscontrabile sulla base dell'effettiva importanza della prestazione resa in relazione al concreto valore economico della questione controversa (cfr. Cass. nn. 13229/2010, 1805/2012).^{a un'} La determinazione degli onorari spettanti agli avvocati odierni ricorrenti i quali, giova ribadire, ne reclamano la diversa liquidazione in relazione ad attività difensiva astrattamente assunta, ma non già espletata nella fase rescissoria che neppure ebbe ingresso essendo intervenuta la definizione transattiva della lite, così come eseguita dai giudici del merito, è per l'effetto immune dagli errori denunciati siccome parametrata allo scaglione, corretto, riferito alle cause di valore indeterminato e di particolare importanza.^{a un'} Il motivo deve pertanto essere rigettato e considerata la natura dirimente di tale declaratoria resta assorbito l'esame degli altri mezzi, con conseguente rigetto del ricorso.^{a un'} Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese del presente in assenza d'attività difensiva della curatela fallimentare.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9.1.2013

Il Consigliere est.

Il Presidente

(Dott.ssa Maria Rosaria Cultrera)

(Dott. Corrado Carnevale)

Maria Rosaria Cultrera

Corrado Carnevale

Depositato in Cancelleria

■ 4 MAR 2013

IL CANCELLIERE
Alfredo Madafferi

Alfredo Madafferi

CASSAZIONE.net